

Ordinanza concernente l'uso delle aree ricreative aperte al pubblico
(del 29 marzo 2021)

IL MUNICIPIO DI SORENGO

richiamati gli art. 179 e 192 della legge organica comunale del 30 giugno 1987 (LOC) e l'art. 10 del Regolamento del Parco sportivo di Sorengo del 1° dicembre 1997;

o r d i n a:

Definizione
a. In generale

Art. 1 ¹Sono aree ricreative tutti gli spazi delimitati da opere di cinta e dotati di infrastrutture sportive e/o attrezzature da gioco o che per il loro carattere e la loro situazione si prestano particolarmente ad attività di svago.

b. In particolare

²Sono segnatamente aree ricreative:
- il Parco sportivo di Cortivallo (mapp. No. 411);
- il campetto sportivo adiacente alla casa comunale e il prato antistante alla Scuola elementare (mapp. No. 80);
- il prato circostante la sede della scuola dell'infanzia (mapp. No. 421);
- le aree pubbliche del Colle (mapp. N.ri 70, 81, 432).

Campo d'applicazione

Art. 2 La presente ordinanza si applica a tutte le aree ricreative esistenti sul territorio comunale.

Limitazioni orarie

Art. 3 ¹L'accesso a tutte le aree ricreative è vietato dalle ore 22.00 alle ore 07.00 dall'ultima domenica di marzo e dalle 20.00 alle 07.00 dall'ultima domenica di ottobre.

²L'accesso agli spazi ricreativi in diretta relazione con le sedi scolastiche (mapp. N.ri 70, 80 e 421) è inoltre vietato durante lo svolgimento delle relative attività.

³Il Municipio può concedere deroghe in casi motivati.

Orari di utilizzo campi da gioco Parco sportivo Cortivallo

Art. 4 ¹L'uso dei campi da gioco del Parco sportivo è vietato prima delle ore 9.00, dalle ore 12.00 alle ore 13.30 e dopo le ore 22.00 dall'ultima domenica di marzo rispettivamente dopo le ore 20.00 dall'ultima domenica di ottobre.

²Il Municipio può concedere deroghe nei casi di uso esclusivo ai sensi degli artt. 14 e segg. del Regolamento del Parco sportivo di Sorengo.

Domanda per uso speciale

Art. 5 ¹La domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione per l'uso speciale dev'essere presentata per iscritto almeno sette giorni prima della data in cui si intende utilizzare l'area e deve contenere le seguenti indicazioni:

- generalità (cognome, nome e indirizzo completo) del richiedente responsabile;
- data, orario, e durata dell'utilizzazione dell'area;
- scopi e attività che si intendono svolgere;
- numero approssimativo degli utenti.

²Il Municipio può prelevare una tassa conformemente agli artt. 66 e segg. del Regolamento comunale.

- Responsabilità** **Art. 6** ¹Il Comune e i suoi organi declinano ogni responsabilità durante la pratica delle attività che si svolgono negli spazi ricreativi.
- ²Gli utenti sono responsabili per i danni causati agli spazi ricreativi, a eventuali strutture annesse e a terzi.
- Azioni vietate** **Art. 7** ¹È vietata ogni azione incompatibile agli scopi per i quali sono riservati gli spazi ricreativi; come pure ogni azione, atto, o disciplina sportiva che possa mettere in pericolo l'incolumità degli utenti.
- ²È in particolare vietato l'accesso alle aree di svago con veicoli a motore di qualsiasi genere.
- Contravvenzioni** **Art. 8** ¹Le infrazioni alla presente ordinanza sono punite con la multa fino a Fr. 500.--.
- ²La multa è inflitta dal Municipio secondo la procedura dell'art. 147 e segg. LOC
- Pubblicazione e rimedi di diritto** **Art. 9** ¹La presente ordinanza è pubblicata agli albi comunali per un periodo di 30 giorni a norma dell'art. 192 LOC.¹
- ²Contro la stessa è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro la scadenza del termine di pubblicazione.
- Entrata in vigore e abrogazione** **Art. 10** ¹La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione.²
- ²È abrogata l'ordinanza concernente l'uso delle aree ricreative aperte al pubblico del 15 gennaio 1990.

¹ Pubblicata agli albi dal 12 aprile all'11 maggio 2021

² In vigore dal 12 maggio 2021